

Trasporto rifiuti pericolosi o certificato di analisi rifiuti?

Quale condotta è prevista dal Dlgs 231/2001?

Dlgs. 116/2020 e Responsabilità Enti

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 26.1.2021

L'art. 258 Dlgs. 152/2006 è dedicato ai registri di carico e scarico, agli obblighi di comunicazione, al trasporto dei rifiuti e ai certificati dei rifiuti. L'articolo è stato più volte modificato negli anni subendo radicale trasformazione con la riforma del Dlgs. 205/2010 in tema di Sistri ,ad oggi abrogato ma rinato sotto mentite spoglie.

Il comma 4, secondo periodo, dell'art. 258 veniva però considerato meritevole di attenzione dal Dlgs. 231/2001 relativo alla responsabilità delle Società e inserito nell'elenco dei reati presupposto di cui all'art. 25 undecies dal Dlgs. 121/2011.

Nel 2011, l'art. 258 comma 4 indicava al secondo periodo, la condotta di **falsificazione del "certificato analisi rifiuti"**, **oggetto di attenzione del legislatore**. Testo in vigore fino al 29.5.2020 ovvero fino alla modifica inserita proprio dal Dlgs. 116/2020.

Il passaggio pone in evidenza la mancata correlazione tra il secondo periodo dell'art. 258 comma 4, prima e dopo il Dlgs. 116/2020 e quanto previsto dal Dlgs. 231/2001.

A prima lettura sembra che, ad oggi, la condotta colpita dal legislatore non sia più il certificato di analisi ma il **trasporto di rifiuti pericolosi; il secondo periodo non richiama espressamente il primo periodo che indica diverse condotte, ma indica l'applicazione dell'art. 483 c.p. ovvero la reclusione fino a 2 anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, punto.**

Il secondo periodo dell'art. 258 comma 4 è oggi riferito letteralmente al trasporto rifiuti pericolosi (si immagina senza documenti e con un riferimento implicito al primo periodo che però non è esplicitato dal legislatore). Senz'altro il secondo periodo non cita i certificati dei rifiuti (indicati nel terzo periodo) e le condotte di alterazione, falsificazione ritenute gravi dal legislatore e dunque passibili di attribuire responsabilità alla Società. Pare un refuso, un errore di redazione legislativa che però incide sui diritti laddove sia corretta la individuazione del "secondo periodo" dell'articolo (così pare l'inciso limitato da due punti di chiusura).

AMBIENTE – APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

E' indubbio che il legislatore della novella (Dlgs. 116/2020) ha voluto inasprire le pene (richiamando l'art. 483 c.p. che prevede la pena della reclusione fino a 2 anni) anche per la condotta relativa al trasporto di rifiuti pericolosi. Tuttavia è lecito chiedersi se il legislatore della 231 (Dlgs. 231//2001) abbia voluto *abbandonare* la condotta relativa al certificato di analisi rifiuti, per concentrarsi solo sulla condotta del trasporto, grave, ma non più grave del certificato di analisi. Per comprendere meglio la lettura è utile schema dell'art. 258 comma 4 prima della novella (Dlgs. 116/2020) e dopo la novella, laddove invece il testo del Dlgs. 231/2001 art. 25 undecies comma 2 lett. d) è sempre lo stesso: **PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 258 COMMA 4, SECONDO PERIODO, LA SANZIONE PECUNIARIA DA 150 A 250 QUOTE.** Il secondo periodo invero non è più riferito ai certificati di analisi . Si riporta anche l'art. 258 comma 4 nella versione precedente alla novella del 2010 (ante art. 25 undecies) che indica sempre il secondo periodo riferito ai certificati di analisi.

Art. 258 comma 4 Dlgs. 152/2006		
Ante Dlgs. 205/2010	Ante Dlgs. 116/2020	Post Dlgs. 116/2020
<p>4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.</p> <p style="color: red;">Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>	<p>4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.</p> <p style="color: red;">Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>	<p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro.</p> <p style="color: red;">Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.</p> <p>Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>

